CAMERA DEI DEPUTATI N. 1410

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLETTI

Norme per la semplificazione del sistema elettorale per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica

Presentata il 4 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le difficoltà e il gran numero di schede nulle che sono state rilevate nelle ultime elezioni pongono il problema della semplificazione del sistema di voto in modo da garantire la volontà dei cittadini, impedendo che possano essere attuate modalità che consentono di individuare gli elettori. Un sistema meccanico di punzonatura, già ampiamente in uso negli Stati Uniti, ha il pregio di uniformare e quindi di rendere irriconoscibile il voto, di limitare al minimo gli errori e di rendere facile per l'interprete l'individuazione della volontà dell'elettore.

La presente proposta di legge delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per rendere uniforme il sistema di voto in tutte le elezioni, nonché un regolamento per meglio precisare le caratteristiche tecniche del sistema. Concede altresì ventiquattro mesi, allo stesso Governo, per dare attuazione alla nuova normativa, che richiede l'acquisizione di strumenti e l'adeguamento dei seggi elettorali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per l'elezione dei candidati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica è realizzato un sistema di votazione da effettuarsi da parte dell'elettore tramite punzonatura meccanica delle schede di votazione.

2. Le schede per l'elezione dei candidati alla Camera dei deputati attribuiti secondo il sistema maggioritario ed al Senato della Repubblica, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riportano in un'unica colonna i nominativi dei singoli candidati e il contrassegno delle liste collegate ai sensi dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. A fianco di ogni nominativo sono posti i riquadri ove l'elettore effettua la punzonatura tramite apposito dispositivo.

3. Le schede per l'elezione dei candidati alla Camera dei deputati attribuiti secondo il sistema proporzionale riportano i soli contrassegni delle liste presentate ai sensi dell'articolo 18-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. A fianco di ogni contrassegno sono posti i riquadri ove l'elettore effettua la punzonatura tramite apposito dispositivo.

ART. 2.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di definire le caratteristiche tecniche del nuovo sistema di voto.

ART. 3.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, che uniformi, laddove non sia incompatibile con la normativa vigente, le modalità di espressione del voto al sistema di punzonatura previsto dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

ART. 4.

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo procede all'adeguamento dei seggi elettorali per consentire le modalità di voto di cui all'articolo 1, al regolamento di cui all'articolo 2 e al decreto legislativo di cui all'articolo 3.

TABELLA A.
(articolo 3)

Scheda dimostrativa per le elezioni della Camera dei deputati (quota maggiorataria) e del Senato della Repubblica.

Spazio per la punzonatura	Simboli	Nome del candidato	Spazio per la punzonatura
		ROSSI	
		BIANCHI	
		VERDI	

TABELLA B.
(articolo 3)

Scheda dimostrativa per le elezioni della Camera dei deputati (quota proporzionale).

Spazio per la punzonatura	Simbolo	Spazio per la punzonatura
		
		
		